

Nota su:
DECRETO LEGGE 1/2012 e SPL

Il testo del Decreto Legge 1/2012 sulla Concorrenza, Liberalizzazioni e Infrastrutture contiene una serie di rilevanti e significative disposizioni in materia di Servizi Pubblici Locali.

Nello specifico, le disposizioni in questione sono inserite all'interno del **Capo V, Servizi Pubblici Locali. L'articolo 25**, la cui rubrica ha assunto il seguente titolo: *“promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali”*, prescrive **al comma 1** una serie di modifiche ed integrazioni all'articolo 4 delle Legge 14 settembre 2011, n. 148 (*“Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”*) – come successivamente modificato dall'articolo 9 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità*). In particolare:

1. È stato espressamente previsto **l'obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei**, individuati - **entro la data del 30 giugno 2012** - in riferimento a dimensioni non inferiori al territorio provinciale ed in modo da consentire la realizzazione di economie di scala.
In caso di mancata osservanza del termine sopra indicato, è prevista l'attivazione da parte del Consiglio dei Ministri dei **poteri sostitutivi**.
2. A partire dal 2013 sono stati introdotti **meccanismi di carattere premiale** a favore delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Da un lato, infatti, l'applicazione di tali procedure ad evidenza pubblica rappresenta un **elemento di valutazione della “virtuosità”** degli stessi in relazione alla partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dall'altro lato, i **finanziamenti per i progetti relativi ai servizi pubblici locali** saranno attribuiti prioritariamente proprio agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ovvero ai gestori selezionati attraverso le sopra menzionate procedure ad evidenza pubblica.
3. **Le società in house e le aziende speciali sono assoggettate al Patto di Stabilità Interno.**
4. **Le società in house nel procedere all'acquisto di beni e servizi sono tenute al rispetto delle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici.**
Inoltre, le società *in house* dovranno adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il **reclutamento del personale** nel rispetto delle disposizioni previste in materia di norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
5. E' stato ripristinato **il carattere obbligatorio del parere dell'AGCM** (da rendere entro il termine di 60 giorni). Tale parere dovrà essere acquisito dagli **enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti** qualora ritengano, in base ad un'analisi di mercato, che la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Inoltre, è previsto che l'ente adotti la **delibera quadro** entro 30 giorni dal parere dell'AGCM. E' previsto, altresì, che **in assenza di tale delibera l'ente non potrà procedere all'attribuzione dei diritti di esclusiva.**
6. E' stato **previsto l'inserimento all'interno del bando di gara:** dell'”*impegno del soggetto gestore a conseguire economie di scala con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, prevedendo – altresì - “tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento del personale”*.
7. Viene disposta **la riduzione da euro 900.000 ad euro 200.000** della soglia al di sotto della quale sarà possibile procedere ad affidamenti a società *in house*.

Inoltre, **il termine per la cessazione automatica (senza necessità di un'apposita deliberazione) degli affidamenti in house** il cui valore economico è superiore alla predetta soglia di euro 200.000, ovvero degli affidamenti *in house* illegittimi, **è stata spostata dal 31 marzo 2012 al 31 marzo 2013.**

8. **In deroga alle previsioni in materia di limite all'affidamento alle società in house** è stata prevista la possibilità di procedere ad un **affidamento in house a favore di un'azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro la data del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette in modo da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o bacino territoriale ottimale.**

In tal caso il **contratto di servizio dovrà prevedere:**

- il livello di qualità del servizio reso;
- il prezzo medio per utente;
- il livello di investimenti programmati;
- gli obiettivi di performance (redditività, efficienza, qualità).

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti **a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione del settore.** La durata massima dell'affidamento **in house non può in ogni caso essere superiore a TRE ANNI.**

9. E' stato, altresì, previsto che *al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo l'attività di gestione dei servizi pubblici locali **assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze previste** (...) alle condizioni dei rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, **fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza.** Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo".*

10. Il settore del **servizio di trasporto ferroviario regionale** è stato sottratto alla deroga e, pertanto, troveranno applicazione tutte le disposizioni in materia di servizi pubblici locali.

11. **La nuova formulazione dell'articolo 201 del Testo Unico dell'Ambiente (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) sarà la seguente:**

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

- a) ~~la realizzazione~~, gestione ed erogazione ~~dell'intero~~ del servizio **che può essere**, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione ~~e smaltimento~~ **avvio a smaltimento e recupero, nonché ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento**, completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

4-bis) Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti e tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

5. In ogni ambito:

- a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

12. In tema di **RES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)** è stata apportata una modifica all'articolo 14, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva-Italia). Nello specifico la nuova formulazione del citato articolo sarà la seguente:

Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ~~svolto in regime di privativa dai comuni~~ svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (in materia di affidamento dei Servizi Pubblici Locali), e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
